

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 710, 1138 e 3172-A

Relazione orale
Relatrice BIANCONI

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE **(IGIENE E SANITÀ)**

Comunicato alla Presidenza il 3 ottobre 2005

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (n. 710)

d'iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, BONATESTA, DEMASI, SALERNO, MENARDI, MASSUCCO, MEDURI, BOBBIO Luigi, FORLANI, COZZOLINO, TATÒ, OGNIBENE, PALOMBO, GRECO, SERVELLO, CICCANTI, SEMERARO, GUBERT, ASCIUTTI, EUFEMI, PEDRIZZI, BONGIORNO e PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2001

Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici
di riabilitazione equestre (n. 1138)

d'iniziativa dei senatori BONATESTA e COZZOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2002

Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo
e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici
di riabilitazione equestre (n. 3172)

**d'iniziativa dei senatori ROLLANDIN, PACE, SEMERARO,
PEDRINI, COLLINO, BISCARDINI, AGONI, BATTISTI,
LIGUORI, KOFLER, MICHELINI, MONCADA LO GIUDICE di
MONFORTE, D'AMBROSIO, IZZO e CORTIANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2004

INDICE

Pareri della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag</i>	4
Disegni di legge:		
– testo proposto dalla Commissione	»	6
– n. 710, d’iniziativa dei senatori Magnalbò ed altri ...	»	11
– n. 1138, d’iniziativa dei senatori Bonatesta e Cozzolino	»	14
– n. 3172, d’iniziativa dei senatori Rollandin ed altri ...	»	15

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

sul disegno di legge n. 710

4 giugno 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sul disegno di legge n. 1138

11 giugno 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando, tuttavia, che l'articolo 3, che prevede che l'attività di riabilitazione equestre possa essere svolta nei centri in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento del Ministro della salute, appare in contrasto con l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in quanto la tutela della salute rientra fra le materie di competenza concorrente, che lo Stato non può disciplinare esercitando la potestà regolamentare bensì determinando con legge i principi fondamentali.

**sul testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge nn. 710,
1138 e 3172 e sui relativi emendamenti**

4 giugno 2005

La Commissione, esaminato il testo unificato, rilevato che le sue disposizioni sono riconducibili – anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 2004 – a principi fondamentali in materia di tutela della salute, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che l'articolo 2, comma 3, sia soppresso ovvero riformulato nel

rispetto della potestà legislativa regionale in materia di formazione professionale e che l'articolo 3 sia riformulato evitando di demandare ambiti di disciplina a un regolamento statale, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 117, comma sesto, della Costituzione, intervenendo il testo in esame - come detto - in una materia di competenza legislativa concorrente.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al testo unificato in titolo, esprime per quanto di competenza i seguenti pareri:

parere contrario sull'emendamento 3.1, che demanda a una fonte regolamentare l'individuazione delle figure professionali operanti nei centri di ippoterapia: si tratta, infatti, di una disposizione che costituisce principio fondamentale in materia di professioni (come sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 2003) e che dunque non può che essere dettato da fonte statale di rango primario;

parere non ostativo sull'emendamento 5.3, segnalando tuttavia l'esigenza di correggere il rinvio operato dal suo comma 3-*quater*;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme sulla riabilitazione attraverso
l'utilizzo del cavallo**

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La terapia per mezzo del cavallo è riconosciuta dal Ministero della salute tra le possibili prestazioni terapeutiche riabilitative.

2. Scopo della terapia per mezzo del cavallo, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, fisioterapia, nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.

3. La terapia per mezzo del cavallo è distinta dalle semplici attività ludico-ricreative, dedicate a persone disabili e non, presupponendo l'obiettivo terapeutico di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Obiettivo terapeutico)

1. Alla base dell'obiettivo terapeutico si pone l'individuazione e la valutazione delle controindicazioni, l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente da verificare periodicamente, al fine della continuità o dell'interruzione del trattamento stesso, in base ai protocolli di valutazione scientifica dei risultati.

2. L'obiettivo terapeutico è competenza di una *équipe* multidisciplinare che comprende il *longeur* o assistente, il fisioterapista con

specializzazione in riabilitazione equestre, il medico specialista, a seconda della patologia di cui si tratta, il veterinario che si occupa della scelta del cavallo e del suo stato di benessere fisico e psichico.

Art. 3.

(Centri di terapia per mezzo del cavallo)

1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute secondo criteri previsti dalle linee guida stabilite con apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo.

3. Il riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri riabilitativi, attraverso la terapia con il mezzo del cavallo, spetta al Ministero della salute.

Art. 4.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico della terapia, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore della sanità sulla base della riconosciuta competenza nel settore della terapia per mezzo del cavallo, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Comitato, sentite le associazioni di terapia per mezzo del cavallo e i centri di cui all'articolo 3, ha facoltà di proposta e aggiornamento delle attività e delle disposizioni di

cui alla presente legge, compresi i protocolli di valutazione scientifica dei risultati del raggiungimento degli obiettivi terapeutici sulla base delle linee guida internazionali.

3. Il Comitato prevede le eventuali sanzioni che possono comportare anche la chiusura del centro, in caso di incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio, oppure in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 5.

(Figure professionali)

1. L'organico dei centri di terapia per mezzo del cavallo è costituito da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, personale tecnico e personale amministrativo.

2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

- a) medicina dello sport;
- b) fisiatria;
- c) fisiochinesiterapia;
- d) neuropsichiatria infantile;
- e) neurologia;
- f) psichiatria;
- g) ortopedia;
- h) medicina interna.

3. Negli organici dei centri sono inoltre previste le seguenti figure professionali:

- a) un direttore amministrativo;
- b) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia per mezzo del cavallo;
- c) uno o più addetti alla fisioterapia;
- d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;
- e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, la scuola;

f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro;

g) uno o più addetti alla logopedia;

h) uno o più istruttori di equitazione.

Art. 6.

(Dispositivi di garanzia)

1. Le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri ad esse affiliati, nonché contro i danni alle strutture dei centri.

2. I centri sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.

Art. 7.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare la materia della presente legge in base alle competenze attribuite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Norme finanziarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'UNIRE e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 710D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAGNALBÒ
ED ALTRI

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. È istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la riabilitazione attraverso il cavallo, o riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti organi del Ministero della salute tra le prestazioni terapeutiche riabilitative.

2. Scopo della riabilitazione equestre, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, fisioterapia, nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.

Art. 2.

(Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre.

2. Possono accedere all'albo tutti coloro che:

a) siano in possesso di un attestato rilasciato da federazioni sportive, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), operanti nell'ambito degli sport equestri, certificante almeno venti ore di lezione a cavallo;

b) abbiano ottenuto un diploma rilasciato da una delle associazioni operanti nel settore,

formalmente riconosciute dal Ministero della salute;

c) abbiano effettuato un tirocinio pratico di almeno un anno presso un centro di riabilitazione equestre.

3. Le associazioni riconosciute dal Ministero della salute provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad identificare la sede nazionale dell'albo professionale di cui al comma 1 e a nominare i membri del consiglio nazionale dell'ordine dei tecnici di riabilitazione equestre, i quali restano in carica per tre anni. Alla scadenza di tale periodo, i membri del consiglio sono nominati mediante consultazioni elettive tra tutti gli iscritti all'albo.

Art. 3.

(Riconoscimento dell'ANIRE)

1. L'Associazione italiana nazionale di riabilitazione equestre (ANIRE), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 610, è riconosciuta altresì come ente autonomo nazionale a carattere scientifico, sotto il patrocinio del Ministero della salute ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Centri di riabilitazione equestre)

1. I centri di riabilitazione equestre (CRE) provvedono ad adeguare strutture e impianti secondo criteri stabiliti dalle linee guida del Ministero della salute.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli operatori in possesso di diploma rilasciato dalle associazioni riconosciute dal Ministero della salute, che abbiano provveduto a frequentare almeno un corso di aggiornamento della durata di tre mesi per un minimo di duecento ore di pratica e cento

di teoria, possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Ai fini delle attività di volontariato per l'accesso ai corsi di perfezionamento teorico-pratici di cui al comma 2, hanno diritto di precedenza gli appartenenti alle categorie di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e al decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 5.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il comitato tecnico scientifico della riabilitazione equestre, composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità e otto esperti nominati dalle associazioni di riabilitazione equestre riconosciute dal Ministero della salute.

2. Al comitato tecnico-scientifico sono demandate le attività istruttorie, organizzative, ispettive ed operative relative all'albo.

3. Il comitato provvede alla irrogazione di eventuali sanzioni, fino alla chiusura del CRE, qualora risultino incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio oppure incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 6.

(Figure professionali)

1. L'organico dei CRE è costituito da personale medico, sanitario e tecnico-amministrativo.

2. Il direttore scientifico del CRE deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

- a) medicina dello sport;
- b) fisiatria;
- c) fisiochinesiterapia;

- d) neuropsichiatria infantile;
- e) neurologia;
- f) psichiatria;
- g) ortopedia;
- h) medicina interna.

3. Il personale medico dei CRE, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), è addetto, oltre che alla supervisione del trattamento terapeutico, alla formazione del personale, nonché alla sostituzione del direttore scientifico in caso di temporanea assenza.

4. Il direttore amministrativo è nominato dal direttivo nazionale delle associazioni riconosciute dal Ministero della salute, cui sono affiliati i CRE.

5. Negli organici dei CRE sono, inoltre, previste le seguenti figure professionali:

- a) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia con il mezzo del cavallo;
- b) uno o più addetti alla fisioterapia;
- c) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità con il mezzo del cavallo;
- d) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie e la scuola;
- e) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al CRE;
- f) uno o più addetti alla logopedia.

6. Il personale sanitario dei CRE deve essere iscritto all'albo di cui all'articolo 2.

Art. 7.

(Dispositivi di garanzia)

1. Le associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri ad esse affiliati, nonché contro i danni derivanti alle strutture dei centri.

2. I CRE sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne la responsabilità verso terzi.

Art. 8.

(Esercizio dell'attività di tecnici di terapia con il mezzo del cavallo)

1. I tecnici di terapia con il mezzo del cavallo, già iscritti nel registro nazionale degli addetti alla terapia con il mezzo del cavallo, in qualità di medici, psicologi, pedagogisti, terapisti della riabilitazione e terapisti della psicomotricità, il personale socio-assistenziale e ausiliario che, pur non possedendo i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), abbiano svolto almeno due anni continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso un centro di riabilitazione equestre, affiliato ad una associazione riconosciuta dal Ministero della salute, possono essere inseriti nell'albo di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, ad una delle associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero della salute, di apposita domanda attestante, tra l'altro, lo svolgimento di attività presso un centro già affiliato ad una di esse. La domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, di seguito denominato fondo.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 1138D'INIZIATIVA DEI SENATORI BONATESTA
E COZZOLINO

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La riabilitazione equestre, basandosi su studi di neurofisiologia, fisioterapia, nonché di scienze neurologiche e fisiologiche, attua una terapia ad alta specializzazione nel campo delle lesioni neuro-motorie e dei disturbi comportamentali, integrando tutte le tecniche riabilitative attualmente applicate mediante l'uso del cavallo.

2. Scopi della riabilitazione equestre sono:

a) offrire all'individuo disabile attività riabilitative, educative e ricreative con il mezzo del cavallo, ai fini di un inserimento familiare, sociale, sportivo e lavorativo;

b) evidenziare, con l'aiuto del cavallo e con il gesto terapeutico, correttamente modulato dal personale addetto, il potenziale residuo del disabile;

c) offrire ausilio e collaborazione alle famiglie dei disabili.

Art. 2.

(Istituzione dell'Albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute l'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre, di seguito denominato «albo».

2. Possono accedere all'albo tutti coloro che:

a) siano in possesso del diploma di laurea triennale in formazione in riabilitazione equestre;

b) abbiano conseguito il diploma universitario o di laurea triennale in fisioterapia o logopedia o titolo equipollente;

c) abbiano ottenuto l'attestato presso la sede nazionale dell'Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE) o nelle sue sedi autorizzate nelle aree professionali già previste dal regolamento ANIRE riguardo la partecipazione ai corsi;

d) abbiano svolto un tirocinio pratico di perfezionamento presso un centro riconosciuto di riabilitazione equestre per almeno un anno;

e) abbiano conseguito il patentino rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) di categoria «A» o titolo equipollente.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'autonomia regolamentare degli atenei universitari nazionali, disciplina le finalità e la durata del corso universitario, al cui superamento è subordinato il rilascio del diploma di cui al comma 2.

Art. 3.

(Centri autorizzati allo svolgimento dell'attività di riabilitazione equestre)

1. L'attività di riabilitazione equestre può essere svolta nei centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della salute con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie a tutela dei centri idonei che già svolgono l'attività di riabilitazione equestre.

DISEGNO DI LEGGE N. 3172D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROLLANDIN
ED ALTRI

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. È istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la riabilitazione attraverso il cavallo, o riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti organi del Ministero della salute tra le prestazioni terapeutiche riabilitative.

2. Scopo della riabilitazione equestre, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.

Art. 2.

(Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo professionale dei tecnici di riabilitazione equestre, di seguito denominato «albo».

2. Possono accedere all'albo tutti coloro che siano in possesso di titolo universitario specialistico oppure di attestato specialistico post universitario.

3. La formazione di professionalità che abbia valenza e riconoscimento nazionale è a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso l'istituzione di corsi di laurea specialistica universitaria oppure attraverso corsi di aggiornamento, perfezionamento o di formazione post universitaria.

4. Gli enti o associazioni, riconosciute dal Ministero della salute, di concerto provve-

dono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad identificare la sede nazionale dell'albo di cui al comma 1 ed a nominare i membri del consiglio nazionale dell'ordine dei tecnici di riabilitazione equestre, i quali restano in carica tre anni. Alla scadenza di tale periodo, i membri del consiglio sono nominati mediante consultazioni elettive tra tutti gli iscritti all'albo.

Art. 3.

(Riconoscimento di associazioni e enti)

1. Il riconoscimento di enti o associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri permanenti di riabilitazione, attraverso la terapia per mezzo del cavallo, spetta al Ministero della salute che dovrà dare precedenza ad enti pubblici.

Art. 4.

(Centri di riabilitazione equestre)

1. I centri di riabilitazione equestre (CRE) di cui all'articolo 3 provvedono ad adeguare strutture e impianti secondo criteri stabiliti dalle linee guida con decreto del Ministero della salute.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli operatori in possesso dei requisiti citati all'articolo 2, comma 3, possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Con decreto del Ministero della salute è istituito presso lo stesso Ministero il comitato tecnico-scientifico della riabilitazione equestre, composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto superiore di sanità e otto esperti nominati dagli enti o associazioni di riabilitazione equestre riconosciute dal Ministero della salute.

2. Al comitato tecnico-scientifico sono demandate le attività istruttorie, organizzative, ispettive ed operative relative all'albo.

3. Il comitato provvede alla irrogazione di eventuali sanzioni, fino alla chiusura dei CRE, qualora risultino incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio oppure incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 6.

(Figure professionali)

1. L'organico dei CRE è costituito da personale medico, sanitario e tecnico-amministrativo. Da un direttore scientifico e da un direttore amministrativo.

2. Il direttore scientifico dei CRE deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, e di almeno una delle seguenti specializzazioni:

- a) medicina dello sport;
- b) fisioterapia;
- c) fisiochinesiterapia;
- d) neuropsichiatria-infantile;
- e) neurologia;
- f) psichiatria;
- g) ortopedia;
- h) medicina interna.

3. Il direttore amministrativo è nominato dal direttivo nazionale delle associazioni o enti riconosciuti dal Ministero della salute, cui sono affiliati i CRE.

4. Il personale medico dei CRE, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, è addetto, oltre che alla supervisione del trattamento terapeutico, alla formazione del personale, nonché alla sostituzione del direttore scientifico in caso di temporanea assenza.

5. Negli organici dei CRE sono, inoltre, previste le seguenti figure professionali:

a) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia per mezzo del cavallo;

- b) uno o più addetti alla fisioterapia;
- c) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;
- d) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie e la scuola;
- e) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al CRE;
- f) uno o più addetti alla logopedia;
- g) uno o più istruttori di equitazione.

6. Il personale sanitario dei CRE deve essere iscritto all'albo di cui all'articolo 2.

Art. 7.

(Dispositivi di garanzia)

1. Le associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri ad esse affiliati, nonché contro i danni derivanti alle strutture dei centri.

2. I CRE sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne la responsabilità verso terzi.

Art. 8.

(Norme transitorie)

1. Fino all'istituzione nelle varie Università del *curriculum* formativo occorrente per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 2, comma 1, è consentita l'iscrizione, valevole per anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge, a quelle persone in possesso di differenti *curricula* formativi di durata non inferiore a tre anni di insegnamento teorico ed esperienza pratica non inferiore a due

anni, e con competenze nel settore riabilitativo e dell'equitazione.

2. Il personale dei CRE che possono, all'entrata in vigore della legge, documentare una parziale formazione dovranno, al fine dell'iscrizione all'albo, ottenere l'attestato di partecipazione ad un corso di formazione-perfezionamento ed aggiornamento, predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio delle funzioni, è necessaria la presentazione di una domanda ad una delle associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero della salute, corredata da attestato di svolgimento di attività presso un centro già affiliato ad una associazione di cui sopra.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'av-

viamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.

